

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2177)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 aprile 1967 (V. Stampato n. 1267)*

d'iniziativa dei deputati CACCIATORE, GHISLANDI, MINASI e ALINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1967*

Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

*« Crediti per retribuzioni, spese funebri,
di infermità, alimenti.*

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione dal rapporto di lavoro e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità,

fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

5) le retribuzioni dei professionisti o di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Art. 2.

Il primo periodo dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *(Ordine degli altri privilegi sui mobili).*

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, i crediti per retribuzioni o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue: »

Art. 3.

Il n. 13 dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

n. 13 « I crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono ».

Art. 4.

Il n. 14 dell'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

n. 14 « I crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni e alimenti, e quelli per retribuzioni ed indennità non derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».